

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1597 – GARA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE

Roma, 5 agosto 2016

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Agenzia in merito la *“necessità/opportunità”* di stabilire, in sede di predisposizione del bando di gara di cui all'art. 1, comma 932 della legge n. 208/2015, un limite al numero massimo dei diritti da assegnare a ciascuna società (o gruppi societario) *“pari al 20% di quelli relativi ai negozi ed al 15% di quelli relativi a “corner”, al fine di consentire ad un più ampio numero di operatori la possibilità di aggiudicarsi un certo numero di diritti nel rispetto del principio della libera concorrenza ed evitare la creazione di possibili posizioni dominanti”*, l'Autorità, nella riunione del 4 agosto 2016, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90.

In via preliminare, occorre evidenziare la peculiarità del caso in esame, che riguarda l'attribuzione, *ex-novo*, dell'intero novero di concessioni e diritti per l'esercizio di una specifica attività, quella della raccolta su rete fisica di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici (nel seguito, giochi a base sport), soggetta a regime di concessione non esclusiva. Con la gara in oggetto si andrà a definire pertanto l'assetto dell'attività di commercializzazione e raccolta dei giochi a base sport, in relazione al periodo di vigenza delle nuove concessioni (nove anni). L'attribuzione di tutti o della più ampia parte dei diritti ad un unico operatore, per un lungo periodo di tempo potrebbe quindi riverberarsi negativamente sulla concorrenza nel mercato e, di conseguenza, sulla qualità, varietà e sui prezzi del servizio offerto, anche con riguardo alle quote di vincite riconosciute ai consumatori.

L'attuale struttura dell'offerta dei giochi a base sport, caratterizzata dalla presenza di cinque grandi operatori e da numerosi piccoli operatori, appare tuttavia rendere remoto il paventato rischio di una concentrazione dei diritti in capo a un operatore e, pertanto, preferibile che sia la competizione in sede di gara a determinare l'assetto dell'offerta nel mercato. La previsione di un tetto massimo all'assegnazione dei diritti, addirittura distinto per tipologia di punto vendita, finirebbe inoltre per distorcere i meccanismi della gara, non consentendo che tramite la medesima procedura competitiva siano effettivamente selezionati i soggetti più efficienti e determinata la scala ottimale di attività delle imprese. Si consideri, poi, che il prospettato tetto nell'ordine del 15/20%, dimensionato proprio

sulla attuale quota dei primi cinque operatori attivi nella commercializzazione dei giochi a base sport, rischierebbe di favorire il mantenimento dello status quo e il rilassamento della concorrenza tra i primi cinque operatori in sede di gara.

L'Autorità prende, inoltre, atto delle previsioni relative alle caratteristiche tecniche dei fornitori dei servizi di connettività, di cui alla comunicazione trasmessa in data 28 luglio 2016, secondo le quali il servizio di connettività potrà essere fornito, oltre che dalle imprese concessionarie, anche da altri operatori, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza di cui alle regole tecniche individuate nella documentazione di gara.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione in sede di gara, l'Autorità invita inoltre codesta Agenzia a intervenire, in forza dei poteri di vigilanza e controllo a lei attribuiti, affinché siano risolte le criticità delle previsioni contrattuali in materia di durata e rinnovo presenti nei vigenti contratti tra i concessionari e i gestori dei negozi dei giochi a base sport, che non risultino conformi alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), delle attuali convenzioni; nonché ad attivarsi al fine di evitare che tali criticità siano replicate a seguito della futura gara. Tali previsioni contrattuali, infatti, estendendo la durata del rapporto contrattuale tra concessionario e gestore oltre il periodo di vigenza della attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare, al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara.

Al riguardo si fa presente che è pervenuta all'Autorità una segnalazione nella quale si dà conto della presenza di tali criticità nei rapporti contrattuali tra Snai S.p.A. e i gestori dei negozi cui la stessa ha affidato la commercializzazione dei giochi a base sport.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, successivamente alla pubblicazione del bando di gara. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

L'Autorità invita, altresì, a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato.

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
